



Pdf 3. Istruzioni per presentare la documentazione relativa ai titoli esteri **ufficiali*** conseguiti ai fini del riscatto del periodo legale di studio e la documentazione relativa ai corsi di studio esteri ai quali si è iscritti (che consentono l'acquisizione di un titolo ufficiale) per individuarne il corrispondente ciclo di formazione superiore italiano percorribile presso Università ed Istituzioni AFAM, ai fini del ricevimento della pensione ai superstiti.

*ACCREDITATI/RICONOSCIUTI DALLA COMPETENTE AUTORITA' PUBBLICA DEL PAESE DI ORIGINE e appartenenti al quadro delle qualifiche nazionali del Paese di origine.

TRADUZIONI

Per atti esteri in lingua inglese, francese, spagnola, portoghese, rumena, non occorrono traduzioni, salvo casi strettamente necessari per i quali verrà richiesta successivamente.

INDICE:

1. Nome della procedura pag. 1
2. CASO A) per i riscatti laurea pag.2
3. Sez. A Cosa inviare pag.2
4. Sez. A BIS: Come formare i documenti da inviare pag. 5
5. Sez. B A chi inviare pag. 8.
6. Sez. C Quando inviare pag.8
7. Sez. D Cosa non inviare pag.8
8. Sez. E Come si conclude il procedimento e in quanto tempo pag. 9
9. Sez. F Mezzi di ricorso e di impugnazione pag. 9
10. Sez. G Altro pag. 9
11. Sez. H Scadenze e tempistiche stimate pag. 10
12. CASO B) percorsi di studio (curriculum) frequentati all'estero per la pensione al superstite pag. 10
13. Copie conformi agli originali pag. 12
14. Indicazioni utili pag. 13
15. Istruzioni pratiche pag. 13
16. Raccomandazioni pag.14
17. Esclusioni e ammissioni delle istanze pag. 15

NOME DELLA PROCEDURA

DOMANDA DI RICONOSCIMENTO ai fini previdenziali DEI TITOLI ESTERI E RELATIVI CURRICULA STUDIORUM UFFICIALI DI FORMAZIONE SUPERIORE anche relativi al settore artistico, musicale e coreutico e DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DI CORSI DI STUDIO SUPERIORE (appartenenza al ciclo di studi italiano) ai quali si sia iscritti per ottenere la dichiarazione di validità della frequenza a fini pensionistici.

ISTRUZIONI CIRCA I DOCUMENTI DA PRESENTARE TRAMITE L'UFFICIO INPS o altro ufficio previdenziale COMPETENTE PER LA DOMANDA DI RISCATTO LAUREA O DI PENSIONE AL SUPERSTITE.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: ART. 38 CO. 3.1 DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001; decreto Presidente della Repubblica (d.P.R.) N.189/2009, ART. 3 CO. 1 LETT B) E ARTT. 3 C. 4 E 33 DEL D.P.R. N.445/2000, ART. 2 E ART. 48 D.P.R. N. 394/1999.

Per poter avviare il procedimento, sono necessari i documenti che saranno indicati di seguito a pagina 2.

In via generale, le copie conformi o autentiche di copie si possono fare secondo quanto sottoindicato a pag. 3.



Informazioni necessarie per l'invio dei documenti correttamente formati.

ATTENZIONE: l'assenza di queste formalità impedisce che i documenti inviati abbiano la veste di documento amministrativo con valore legale in Italia. Per cui, non possono essere concluse istanze incomplete o senza le forme richieste. I titoli e i certificati di studio esteri non sono autocertificabili, al pari di quelli italiani, per cui occorre presentarli secondo alcune regole fissate dallo Stato italiano affinché i titoli e i certificati annessi siano considerati e trattati al pari di quelli italiani.

L'ELENCAZIONE CHE SEGUE NON E' ESCLUSIVA E TASSATIVA MA RAPPRESENTA IL CONTENUTO MINIMO DELLA CORRETTA FORMAZIONE DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ESTERI.

TIPO DI POSTA ELETTRONICA DA UTILIZZARE PER TUTTE LE COMUNICAZIONI.

PER IL MITTENTE SONO UTILI DUE INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA.

A questo proposito, **si consiglia, per tutte le comunicazioni intermedie, di mettere a disposizione una casella di posta non pec. Invece, è necessario disporre di un indirizzo di posta pec per ricevere, se dovuti, gli avvisi formali di integrazione documentale, calcolare la scadenza dei giorni concessi per produrre i documenti mancanti e i novanta giorni per ricevere il provvedimento di riconoscimento o per chiedere il riesame dopo il diniego di riconoscimento** o di indicare un indirizzo di posta pec di terzo soggetto con apposita delega a ricevere le proprie comunicazioni, scritta, firmata e accompagnata dalle copie dei documenti di identità del delegato e del delegante.

Non vengono spedite agli istanti raccomandate o lettere all'indirizzo postale fisico anche se richiesto nell'istanza ma solo alla casella di posta elettronica indicata.

CASO A) PER I RISCATTI a fini pensionistici del TITOLO ESTERO:

Sezione A: Cosa inviare. TIPO E FORMATO PROVA DOCUMENTALE

TIPOLOGIA DOCUMENTI NECESSARI: in formato pdf e firmati a mano o con firma elettronica qualificata da unire all'istanza presentata all'ente di previdenza che ha in corso il procedimento e per cui occorra valutare il titolo estero.

Non sono accettati i certificati provvisori di laurea, dottorato ecc., in luogo del titolo, salvo che l'Istituzione accademica rilasciante non emetta motivata dichiarazione impeditiva al rilascio del titolo.

MEZZI DI AUTENTICAZIONE, IDENTIFICAZIONE, FIRMA ACCETTATI PER LA PROCEDURA.

Documenti da presentare all'amministrazione procedente (istituto previdenziale):

- 1- fotocopia documento di identità;
- 2- copia dell'istanza all'ufficio previdenziale (in formato pdf firmata a mano o con firma elettronica);
- 3- autentica di copia * del titolo **ufficiale** di studio estero (pergamena) in lingua originale e autentica di copia dell'elenco esami in lingua originale / transcript of records/degree** o autentica di copia del diploma supplement, con legalizzazione o apostilla dell'Aja previamente apposte sugli originali, tranne se i paesi da cui provengono i certificati siano esenti **(2)**. N.B. NON si accettano titoli spagnoli non firmati da l' "interesado".

Definizione di transcript: A **transcript is a detailed record of your marks or grades that has been generated by your current or former university. ... A **degree** certificate giving just your name and the qualification you received is not equivalent to a **transcript**, as it does not include detailed grade information.



* Per autentica di copia si intende una fotocopia del documento originale autenticata o dalle rappresentanze diplomatiche italiane presso il paese estero di provenienza del documento o, se la copia sia formata in Italia, autenticata ai sensi dell'art. 18 del DPR n.445/2000; **per la dichiarazione di valore in loco rilasciata dalle rappresentanze diplomatiche italiane, per la traduzione certificata nelle rappresentanze diplomatiche italiane e per il verbale di asseveramento, con annessa traduzione giurata dei documenti, formata in Italia presso un Tribunale o un Giudice di pace è possibile presentare, in alternativa alle autentiche di copie ai sensi dell'art. 18, la dichiarazione di copia conforme mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 19 e art. 19 bis del DPR n.445/2000, in quanto i documenti sono provenienti da pubbliche amministrazioni italiane. Se i documenti sono già ottenuti con il visto di copia conforme all'originale presso le rappresentanze diplomatiche italiane nel paese ove si è conseguito il titolo, non occorre fare alcuna ulteriore copia conforme.**

In particolare, per il verbale di asseveramento e annessa traduzione, se viene formata la autentica di copia del documento estero tradotto con timbri del Tribunale /giudice di pace, ben visibili e dichiarazione in calce che trattasi di copia conforme, non occorre alcuna autentica ulteriore o dichiarazione sostitutiva, in quanto già copia autenticata dal tribunale/giudice di pace. Qualora sia stata fatta autentica di copia della documentazione presso le rappresentanze diplomatiche, non è necessaria autentica successiva, tranne di quanto non autenticato dalle rappresentanze suddette. Se nel rilasciare i verbali di asseverazione delle traduzioni presso i tribunali, il medesimo Tribunale autentica la copia dei documenti prodotti, (certificati originali in lingua e traduzioni) non è necessaria autentica successiva.

IMPORTANTE:

Se i documenti -(oltre il titolo, anche il transcript degli esami o il diploma supplement)- sono allegati in originale o in copia conforme all'originale formata presso le rappresentanze diplomatiche- alla dichiarazione di valore (DV) e sono trasmessi unitamente ad essa, non occorre fare alcuna ulteriore copia conforme. Si raccomanda di chiedere di apporre la dicitura "copia conforme all'originale" sui certificati esteri allegati alla dichiarazione di valore a cura delle cancellerie consolari. La DV unitamente ai documenti esteri può essere spedita per posta elettronica accompagnata da dichiarazione sostitutiva di copia conforme mediante apposito modulo da chiedere all'ufficio.

Invece, **qualora sia assente la Dichiarazione di valore in loco:**

Per le copie di titoli, transcript di esami, diploma supplement e traduzioni eseguite all'estero e in generale per tutti i documenti esteri compresi di apostille e legalizzazioni ove previste:

- occorrono le autentiche di copia fatte avanti un pubblico ufficiale (in via ordinaria alle anagrafi comunali) ai sensi dell'art. 18, qualora i documenti non siano stati autenticati, dichiarandone la conformità agli originali, dalle rappresentanze diplomatiche italiane all'estero.
Si specifichi che trattasi di fare copie conformi di documenti provenienti dall'estero non presenti in alcun archivio di una pubblica amministrazione italiana.

Si avvisa che documenti originali privi di apostille o legalizzazioni (tranne per Paesi totalmente esenti) non sono accettati dalle anagrafi in quanto considerati documenti non attendibili quanto alla provenienza.

Le autentiche di copia sono necessarie in quanto non vi sono ancora sistemi tra Stati che consentano la verifica immediata e diretta della veridicità dei documenti presentati come accade per altri settori.

Non trattasi nemmeno di documenti detenuti in originale o registrati dalle rappresentanze diplomatiche italiane.

Le autentiche di copia sono accettate se formate presso un funzionario di un comune estero o un ufficio di notaio estero, ove questi soggetti possano emettere copie conformi in base alle leggi



vigenti nel Paese ove operano e la loro firma sia munita di Apostille dell'Aja o legalizzata per i Paesi non esenti.

Si ricorda che la cd "copia autentica" (cioè un sostituto dell'originale) di un documento può essere rilasciata soltanto dall'ente che lo ha emesso, in caso di smarrimento o distruzione del documento originale. Non è ammessa la copia conforme di una copia autentica.

Sono ammessi, in luogo dell'invio per posta elettronica di copia conforme cartacea, certificati esteri e atti esteri che indichino il sito web o il link ove procedere a verifica immettendo apposito codice alfanumerico e/o data, con codice a barre o con contrassegno QR code.

4- autentica di copia del titolo di studio estero **tradotto (1) sez. A bis**;

5-autentica di copia dell'elenco esami / transcript of records T.o.R./degree (**CON INDICAZIONE DEI CREDITI ECTS e DELLA DURATA LEGALE O REGOLARE IN FULL TIME**) **tradotto (1) sez. A bis**;
Definizione di transcript: A **transcript** is a detailed record of your marks or grades that has been generated by your current or former university. ... A **degree** certificate giving just your name and the qualification you received is not equivalent to a **transcript**, as it does not include detailed grade information.

Dall'elenco esami occorre ricavare **durata del Corso di studi, numero totale dei crediti ECTS, regime di frequenza (full time o part time)**. Ove non siano incluse dette informazioni, occorre presentare una certificazione separata con queste informazioni, salvo non si presenti il "diploma supplement" (p.7) che le contenga tutte.

6- autentica di copia della Dichiarazione di Valore in loco rilasciata dalle rappresentanze diplomatiche italiane obbligatoria per titoli conseguiti presso paesi extra UE, fuori Spazio economico europeo (S.E.E.) (v. nota 3) e fuori dalla Confederazione svizzera;

7- autentica di copia del diploma supplement, **tradotto (1) sez. A bis**; Sono ammessi diplomi supplement bilingui di cui la seconda lingua sia l'inglese senza necessità di traduzione in italiano.

E' consigliato, in quanto utile per la più rapida conclusione dell'iter, trasmettere l'attestato di comparabilità emesso dal Centro ENIC-NARIC Italia in copia conforme, se già in possesso.

Per i dottorati di ricerca e altri titoli post laurea, si dovrà allegare documentazione da cui si evinca chiaramente la durata (in full time o part time) del corso di studi e gli eventuali esami, crediti formativi se previsti, verifiche, risultati ove formalizzati.

Per i titoli di primo e secondo ciclo, nei documenti presentati occorre che si evinca chiaramente il ciclo, il livello, la durata del corso di studi e i crediti formativi (ECTS) complessivi acquisiti, (se in uso nel paese di provenienza) tranne se si tratti di titoli risalenti ad un periodo pregresso ove non sussistevano i cd crediti formativi universitari (ECTS).

Per i titoli di secondo ciclo e i dottorati deve essere indicato nei documenti se vi sia stata la presentazione e discussione di una tesi/difesa finale.

Per titoli di secondo ciclo o titolo di terzo ciclo, va allegato il titolo universitario pregresso; se italiano va autocertificato, se estero va allegata fotocopia del titolo in lingua e con annessa traduzione, con autentica di copia eseguita in anagrafe comunale italiana/estera, cancelleria di un tribunale italiano, notaio italiano/estero o cancelleria consolare italiana all'estero per il titolo in lingua e dichiarazione sostitutiva di copia conforme per la traduzione formata in Italia, ove la traduzione sia richiesta.

IMPORTANTE. REQUISITO DELL'UFFICIALITA' DEL TITOLO ESTERO.



OCCORRE che dai documenti presentati (dichiarazione di valore delle rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, diploma supplement, attestazione di comparabilità Enic Naric Italia), sia chiaramente deducibile che il titolo accademico sia "ufficiale" cioè abbia avuto il riconoscimento/accreditamento/registrazione da parte dell'organo statale competente e sia presente nelle banche dati Enic Naric curate da tale organo. In assenza di "ufficialità" che rende il titolo spendibile in tutto il Paese estero, non è possibile procedere a riconoscimento con analogo titolo italiano.

Non sono riconoscibili titoli rilasciati da istituzioni di formazione superiore in autonomia senza riconoscimento/accreditamento/registrazione governativa attraverso le correlate Agenzie governative o regionali o federali per la verifica della qualità dei corsi di studio di formazione superiore (ad es. titoli cd propri come in Spagna o titoli di formazione e sviluppo professionale continuo (v. infra).

Il titolo di studio ufficiale in Italia produce gli effetti giuridici ed è, in particolare, requisito per l'accesso alle professioni regolamentate e agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. (v. AVVERTENZA PRELIMINARE VALIDA PER TUTTI I TIPI DI RICONOSCIMENTO FINALIZZATO AD UNO SCOPO).

§§

Sezione A BIS: Come formare i documenti da inviare.

NOTE di ISTRUZIONI da 1 a 3, per la corretta formazione dei documenti. I documenti devono essere formati secondo uno standard che conferisca valore di documento valido in Italia al documento che viaggia da uno Stato ad un altro.

Per i titoli di studio, conseguiti in paesi UE, non ci sono particolari esenzioni da formalità di autenticazione o di traduzione come, invece, accade per altri documenti amministrativi riguardanti atti di stato civile e certificati elettorali, in base all'entrata in vigore di apposito regolamento UE nel febbraio 2019.

(1) TRADUZIONI IN LINGUA ITALIANA: si possono eseguire in Italia o all'estero.

a) se eseguita in Italia: traduzione di traduttore non professionale, se consentita dagli Uffici giudiziari di cui sotto o eseguita da traduttore professionale/giurato (e precisamente, traduttori iscritti: **all'ALBO DEI CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO DEL TRIBUNALE ovvero al ruolo PERITI ED ESPERTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO, categoria TRADUTTORI/INTERPRETI ovvero agli iscritti ad Associazioni Professionali Interpreti e Traduttori aventi rilevanza ex Legge n.4/2013 nonché agli iscritti a elenchi ufficiali di traduttori ed interpreti di Enti aventi rilevanza pubblica)** e asseverata presso le cancellerie dei Tribunali o giudici di pace o presso un notaio o traduzione eseguita presso le rappresentanze diplomatiche in Italia del paese in cui è formato il documento. Alcuni Tribunali o Uffici del giudice di pace consentono anche al diretto interessato di procedere al giuramento ed all'asseverazione. Informarsi preventivamente. La traduzione può farsi anche presso le rappresentanze diplomatiche del Paese estero che ha formato il documento operante in Italia ma poi occorre legalizzare o apostillare le firme dei funzionari consolari laddove il Paese non aderisca alla Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 (v. punto "una prassi alternativa") di esenzione (art. 33, co. 4, d.P.R. n. 445/2000).

b) se eseguita all'estero: con traduzione dichiarata conforme al contenuto originale dalle rappresentanze diplomatiche italiane all'estero o eseguita presso le stesse o presso gli Istituti italiani di cultura (IIC). Oppure con traduttore ufficiale, cioè iscritto presso elenchi o registri di autorità pubbliche del paese (ad es. Uffici giudiziari o Ministeri) ove opera (in questo caso disporrà



Ministero dell'Università e della Ricerca

di un timbro che attesti la propria iscrizione a dette autorità). Il traduttore degli ICC o il traduttore giurato iscritto all'albo dei tribunali o Ministeri o simili del paese estero o, comunque, ufficiale, deve presentare la propria firma per la legalizzazione alle rappresentanze diplomatiche italiane, o munita di Apostille dell'Aja o comunque autenticata nelle forme previste dal Paese estero salvo la nota **(v. nota 2 *sulle firme dei traduttori ufficiali esteri esenti da legalizzazione).**

In caso nel paese estero non esistano i traduttori cd ufficiali, l'interessato potrà rivolgersi agli uffici consolari italiani per la apposizione della formula della conformità

Non sono ammesse traduzioni la cui fedeltà al contenuto originale sia attestata dal proprietario/amministratore/presidente ecc. di società commerciali o enti per conto di un loro dipendente/collaboratore. La traduzione deve essere giurata PERSONALMENTE dal traduttore che l'ha materialmente eseguita e deve presentare: la formula del giuramento, il timbro del traduttore iscritto a autorità pubbliche come perito, la firma autografa. Detta firma dovrà legalizzarsi dagli uffici consolari italiani o apostillarsi da autorità competente, ove previsto.

In caso nel paese estero non esistano i traduttori cd ufficiali, l'interessato potrà rivolgersi agli uffici consolari italiani per la apposizione della formula della conformità.

Le traduzioni debbono indicare chiaramente il tipo di documento e il numero di pagine tradotte cui si riferiscono e devono essere ben visibili i timbri del traduttore estero e le legalizzazioni richieste o i timbri dei tribunali italiani.

Come già specificato, sono accettati certificati e titoli in lingua inglese, spagnola, portoghese, rumena e francese anche senza traduzione.

L'ufficio si riserva di chiedere successivamente le traduzioni ove ritenuto necessario.

(2) LEGALIZZAZIONE O APOSTILLE DI FIRME, TIMBRI E SIGILLI SUI DOCUMENTI ORIGINALI:

si legalizzano le firme autografe, i sigilli e i timbri dei documenti amministrativi esteri presso le rappresentanze diplomatiche italiane; se, però, il Paese dell'Ateneo che ha rilasciato il titolo ha firmato la Convenzione dell'Aia (5 ottobre 1961), di abolizione della legalizzazione. bisogna apporre sul titolo di studio/ elenco esami o altri documenti firmati (diploma supplement) in originale con firma autografa, sigilli e timbri, la cosiddetta "Postilla dell'Aia" (Aja Apostille) a cura dell'autorità individuata dallo Stato come competente. Se assente la firma sui documenti di cui sopra, si deve legalizzare/apostillare almeno il timbro o il sigillo, se presente.

ATTENZIONE: per i titoli provenienti dal Regno Unito, si procede con dichiarazione di conformità all'originale o con dichiarazione che trattasi di originale (True copy o original) effettuata presso i notary, la cui firma viene apostillata dall'autorità governativa competente (Foreign and Commonwealth Office). Per informazioni visitare il sito governativo UK al link:

<https://www.gov.uk/certifying-a-document>

Si segnala che la copia spedita al Ministero dovrà riportare sempre ben visibile la legalizzazione (l'autenticità della firma potrà essere anche dichiarata nella dichiarazione di valore) o Apostille sia se apposti in calce, sia se apposti sul retro del documento in originale.

Si specifica che va legalizzata/apostillata la firma/sigillo/timbro presenti normalmente in calce al titolo (ad es. chancellor, vice chancellor, dean, registrar ecc.), al diploma supplement e al transcript in lingua originale. Per il Regno Unito, la copia autentica o la dichiarazione che trattasi di originale (True copy o original)



Ministero dell'Università e della Ricerca

dei suddetti documenti a firma del notary public che avrà la propria firma munita di apostille, sostituisce sempre la apostille sulla firma e timbro dei firmatari del titolo e del transcript.

Recarsi presso i consolati/ambasciate italiani per conoscere le autorità competenti all'apposizione della Apostilla presso le quali si dovrà esibire il titolo, il transcript, il diploma supplement **in originale** per l'apposizione di postilla.

In caso di firma elettronica qualificata dei certificati dei Paesi UE presentati in originale, non occorre apostille o legalizzazione: si deve, tuttavia, poter procedere alla verifica, da parte dell'ufficio per controllare la veridicità e autenticità della firma elettronica qualificata tenendo conto della normativa europea in tema di firme elettroniche qualificate. A tal fine, ogni singolo documento con firma elettronica qualificata deve essere quello rilasciato dall'autorità che lo ha emesso e deve essere trasmesso singolarmente in originale (file in formato nativo), senza inglobarlo in altri file immagine o altri pdf. Per poterlo inserire nel campo apposito del sito web di verifica indicato o aprire il link di verifica indicato in calce al certificato o verificare direttamente la validità della firma attraverso un applicativo informatico, infatti, si deve inviare il file creato in originale dall'autorità che lo ha emesso e così spedito on line, altrimenti non verrà riconosciuto dall'applicazione di verifica.

Il documento in formato file pdf non andrà mai stampato e scansionato per evitare la perdita dell'interattività del medesimo ed il collegamento ipertestuale in esso presente.

Dette modalità alternative sono utilizzate dall'ufficio, sempre che, in seguito a verifica, si possa accertare l'autenticità del documento. In caso di esito negativo o dubbio, verrà, comunque, richiesta apostille o legalizzazione consolare o attestato di verifica rilasciato dal Centro ENIC NARIC Italia (www.cimea.it), a cura dell'interessato.

Per i paesi non UE, non è attualmente disponibile la firma elettronica qualificata secondo le regole UE. Pertanto, occorre valutare caso per caso.

Documenti privi di qualsiasi tipo di firma o sigillo o timbro non sono accettati.

***NOTA BENE:** Si è **esentati dall'obbligo della legalizzazione o della aggiunta dell'Apostille dell'Aia** sui documenti amministrativi inerenti il titolo e gli altri documenti accademici e sulle firme dei traduttori esteri solo se l'istituzione che ha rilasciato il titolo appartiene a uno dei seguenti Paesi: **Austria, Germania, Belgio, Danimarca (eccetto Groenlandia e Isole FAER), Francia, Irlanda, Lettonia ed Estonia (per i documenti rilasciati dopo il 31/10/2010), Ungheria.**

*L'esenzione dalla legalizzazione si estende ugualmente alle traduzioni di questi atti e documenti, a condizione che esse provengano da un'autorità qualificata per procedere a tali traduzioni. Per la qualifica dell'autorità che opera la traduzione, si deve ovviamente fare riferimento alla normativa dello Stato di provenienza degli atti e documenti: in alcuni Stati il traduttore è già un'autorità pubblica ed è sufficiente la sua firma, in altri casi è necessaria un'autentica ulteriore di un'autorità pubblica o dotata di poteri pubblici (spesso un cancelliere o un notaio).

(3) La sigla SEE indica uno spazio geografico e un accordo di un gruppo di Paesi che vi fanno parte: Unione di paesi UE e per i non UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia.

Per i titoli conseguiti nel **Regno Unito (UK)** si applica la normativa riservata ai titoli extraUE (per cui occorre obbligatoriamente anche la Dichiarazione di valore in loco o l'attestato di comparabilità ENIC NARIC Italia, quest'ultimo ove già in possesso, **se conseguiti dopo il 31.12.2020**).



Ministero dell'Università e della Ricerca

studio ed il numero dei crediti formativi conseguibili, firmato dalle competenti autorità accademiche.

- 2) Documentazione ulteriore al programma del corso di studi, come manifesti degli studi, presentazioni dei corsi di laurea con obiettivi formativi e durata con i crediti ordinariamente rilasciati, ecc. può aggiungersi in copia semplice e traduzione semplice, ove ritenuta utile, indicando la fonte dalla quale siano stati prelevati.

NB. Il piano di studi personale nominativo può avere Apostille dell'Aja in quanto documento "personale"; il Programme of study o Study Programme non nominativo (cioè non intestato allo studente iscritto) non risulta essere ammesso ad Apostille, nel qual caso va spillato al certificato d'iscrizione con Apostille, ove impossibile ottenere il certificato nominativo.

- 3) Il certificato di iscrizione o il piano di studi dovrà indicare se trattasi di corso di laurea che conduca all'acquisizione di un titolo ufficiale del sistema di formazione superiore del paese estero. Oppure, se il certificato rilasciato non indichi tale caratteristica e il titolo non sia ancora acquisito, occorrerà (non essendo producibile il "diploma supplement" in assenza del titolo) un'attestazione delle rappresentanze diplomatiche che affermi l'ufficialità del titolo ed il suo valore legale nel Paese di origine, una volta conseguito.
- 4) **E' bene, pertanto, rendere chiaramente le informazioni sulla durata legale del corso, con data di inizio e data della fine del corso in anni accademici, numero di ECTS ottenibili, ufficialità del titolo ottenibile perché inserito nel National Qualification Framework di quel Paese, la sua eventuale scadenza se soggetto ad accreditamento periodico da parte delle locali Agenzie della qualità dei titoli accademici o la scadenza dell'accREDITamento dell'istituzione estera. Ogni qual volta la documentazione e l'informazione è carente, il procedimento si sospende. In tal caso, è bene che l'interessato indichi un termine massimo entro il quale produrrà la documentazione mancante.**

Qualora si sia, nel frattempo, conseguito il titolo, (rispetto al tempo della domanda presentata) occorre presentare all'ufficio previdenziale il titolo con o senza apostille, se esente, o con firma elettronica qualificata e tradotto come riferito al caso A), l'elenco esami con crediti totali o il diploma supplement sempre con o senza apostille, se esente, o con firma elettronica qualificata e tradotto come riferito al caso A).

N.B. Il riconoscimento attuato sul titolo è utilizzabile sia per la validità della frequenza per l'erogazione di pensione al superstite sia per l'eventuale riscatto del periodo di studio a fini contributivi.

Qualora ci si sia iscritti a corso di studi di successivo ciclo e livello, occorre inviare tutto quanto qui prescritto all'Ufficio previdenziale il quale trasmetterà una nuova istanza di riconoscimento del periodo di studio frequentato per un nuovo riconoscimento della validità della frequenza in base al tipo di corso di studi.

- 5) **Per i paesi extraUE, fuori spazio S.E.E. e fuori la confederazione elvetica**, (Svizzera) si dovrà presentare sempre, in aggiunta a quanto sopra, attestazione delle rappresentanze diplomatiche italiane che riporti in forma sintetica, il riconoscimento/accreditamento ufficiale nel proprio paese dell'Istituto accademico, la durata del corso di studi, il valore legale nel territorio estero e l'ufficialità del titolo che viene rilasciato al termine, il ciclo, il livello del titolo, i crediti formativi conseguibili, **la scadenza dell'accREDITamento del corso di studio (ove prevista) o dell'accREDITamento dell'Istituzione erogante.**
- 6) Se si prosegua negli studi e ci si iscriva ad un nuovo corso di ciclo superiore, occorre ripetere la procedura qui descritta.

In materia di autenticazione di copie, traduzioni e legalizzazioni/apostille dell'Aja sui documenti formati all'estero, le istruzioni come illustrate al caso A) sono le stesse. Tuttavia, ove non si sia conseguito il titolo,



l'attestazione circa l'iscrizione emessa dalle rappresentanze diplomatiche non è una Dichiarazione di valore in loco essendo assente il titolo che ne è oggetto.

Pertanto, tutti i documenti esteri dovranno essere o in originale o in copia conforme all'originale secondo l'art. 18 del d.P.R. n. 445/2000 oppure le autentiche di copia sono accettate se formate presso un funzionario di un comune estero o un ufficio di notaio estero, ove questi soggetti possano emettere copie conformi in base alle leggi vigenti nel Paese ove operano e la loro firma sia munita di Apostille dell'Aja o legalizzata per i Paesi non esenti.

Per le iscrizioni e i piani di studio relativi alla frequenza da validare per la pensione superstite, si possono inviare gli originali, senza obbligo di restituzione in quanti inutilizzabili al di fuori del procedimento in itinere.

Tutti gli originali o le copie conformi come sopra debbono essere spediti a: Ministero dell'università e della ricerca, dg internazionalizzazione e comunicazione, Ufficio I, Largo Antonio Ruberti, 1 – 00153 Roma.

In alternativa, i documenti di cui sopra possono essere presentati quali documenti elettronici verificabili in apposito link in essi indicato o con QR code

NB. L'apostille o la legalizzazione consolare non scadono finché non scade il certificato o questo non sia più attuale, pertanto se si è iscritti ad anno successivo, il certificato di iscrizione dell'anno successivo va nuovamente sottoposto ad apostille o legalizzazione consolare.

Si rammenta, infatti, che l'onere di presentare la documentazione in regola e validamente formata nello Stato estero ai fini della circolazione fuori dal medesimo **incombe esclusivamente al richiedente**, senza addossare al Ministero indagini complesse che allunghino i tempi o non siano pertinenti. Pertanto, l'ufficio potrà comunque invitare a produrre la copia conforme all'originale secondo quanto previsto dall'art. 18 del d.P.R. n. 445/2000, dovendosi distinguere tra cittadinanza anagrafica (irrilevante) e "cittadinanza" del titolo, unica fattispecie rilevante.

COPIE CONFORMI ALL'ORIGINALE o ORIGINALI dei TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI e annessi documenti esteri ove non sussista Dichiarazione di valore in loco delle rappresentanze diplomatiche italiane.

Gli originali o le copie conformi agli originali debbono essere inviati per posta tradizionale raccomandata o corriere al seguente indirizzo: Ministero dell'Università e della ricerca Largo Antonio Ruberti, 1 – 00153 Roma-DG internazionalizzazione e comunicazione- Ufficio I.

In alternativa, può eseguirsi recapito a mano presso la portineria al medesimo indirizzo postale tutti giorni salvo sabato e domenica, ore 8.00-17.00.

Per i titoli di studio conseguiti, gli annessi elenchi esami e il *diploma supplement*, oltre altri eventuali atti esteri connessi, se si inviano gli originali dei quali si vuole la restituzione, occorre inserire nel plico la richiesta di restituzione indicando l'indirizzo postale esatto, oltre tante fotocopie in b/n per quante sono le facciate dei documenti esteri, nonché marche da bollo di 16 euro per ogni quattro facciate di copia conforme che eseguirà l'ufficio prima di restituire gli originali.

Non si risponde di indicazioni errate o incomplete negli indirizzi cui restituire o di eventuali, casuali disservizi del servizio postale.



Indicazioni utili

• per i richiedenti non UE, se residenti in territorio italiano, occorre allegare il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

• **per i titoli conseguiti nel Regno Unito (UK) occorrerà anche la dichiarazione di valore in loco o l'attestato di comparabilità ENIC NARIC Italia, (quest'ultimo se già in possesso), salvo se conseguiti prima degli effetti della uscita dalla UE (1 gennaio 2021).**

Istruzioni pratiche.

Non sono accettate immagini scanner o fotocopie illeggibili, sbiadite, con parti mancanti, con timbri e sigilli indecifrabili o non riprodotti in copia, seppure presenti nell'originale. Pregasi di usare la massima attenzione nel riprodurre i documenti da inviare, riproducendo in copia autenticata sia il fronte che il retro dei documenti. Documenti illeggibili o incompleti o sbiaditi, ombreggiati o tagliati o piegati in alcune parti non consentono di avviare un'istruttoria, rallentando i tempi di conclusione del procedimento.

ATTENZIONE: I file pdf inviati devono essere rinominati dal richiedente secondo il contenuto. Non si accettano file con denominazioni composte da numeri o lettere di serie a seguito di scannerizzazione o foto.

Es. file nominato con IMG 123 o photo 1 Rossi, photo 2 Rossi, doc 123456789, scan002, jpg 1234 ecc, non possono essere trasmessi in quanto non correttamente nominati. Si prega prestare la dovuta collaborazione.

Ad es. se si invia il documento "dichiarazione di valore in loco" il file pdf avrà lo stesso nome. Non è compito dell'Ufficio riordinare o rinominare i file inviati; inoltre, per una corretta individuazione, è bene, oltreché nominarli, anche numerarli per poi controllare di aver inviato tutti i documenti utili e ripeterne la sequenza nella dichiarazione sostitutiva di copia conforme ai sensi dell'art. 19 d.P.R. n.445/2000 sui certificati ammessi a questa autentica di copia (Dichiarazioni di valore in loco e allegati documenti).

E' necessario, perciò, allegare un elenco -indice dei documenti che sono formati in autentica di copia (da procurarsi nelle cancellerie consolari italiane all'estero, negli uffici comunali (anagrafi) italiani ed esteri (se abbiano questa funzione per legge), nelle cancellerie giudiziarie italiane, presso un notaio italiano o estero (se abbia questa funzione per legge) o presso gli uffici previdenziali che ricevono le domande di riscatto o di pensione; per coloro che si trovino a Roma o possano incaricare un delegato, può provvedere l'Ufficio ministeriale, previa spedizione degli originali.

Esempio per riscatto:

Elenco indice documenti di Antonio Rossi per istanza riconoscimento:

- 1) Titolo fronte retro con apostille;
- 2) Elenco esami, votazioni e crediti con apostille;
- 3) Traduzione giurata/asseverata titolo e apostille;
- 4) Traduzione giurata/asseverata elenco esami con apostille;
- 5) Dichiarazione di valore in loco (se necessaria);
- 6) Domanda di riscatto.

Esempio per iscrizione ad un corso di studi:

Elenco indice documenti posseduti da Giovanni Bianchi per iscrizione corso di studi:

- 1) Certificazione di iscrizione all'anno x con apostille (se richiesta);



- 2) Piano di studi personale con apostille (se richiesta);
- 3) Traduzione giurata/certificata/asseverata del certificato di iscrizione e apostille;
- 4) Traduzione giurata /certificata/asseverata del piano di studi con apostille;
- 5) Domanda di pensione.

NON SI INDICA NÉ SI FA COPIA CONFORME DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ CHE OBBLIGATORIAMENTE ACCOMPAGNA UNA ISTANZA FIRMATA E INVIATA VIA PEC ALLA AMMINISTRAZIONE BANDITRICE

NON SONO AMMISSIBILI RICHIESTE, QUESITI, SOLLECITI PRESENTATI DA TERZI ESTRANEI NON DELEGATI E NON ALTRIMENTI QUALIFICATI; LE INFORMAZIONI SULLO STATO DEL PROCEDIMENTO SONO INVIATE ALL'UFFICIO PREVIDENZIALE DI COMPETENZA O AL DIRETTO INTERESSATO O SUO QUALIFICATO DELEGATO, QUALORA SIA AVVIATA CORRISPONDENZA PERCHÉ SIA STATA CHIESTA INTEGRAZIONE DOCUMENTALE.

LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA, PER AVVIARE IL PROCEDIMENTO, DEVE PERVENIRE TRAMITE L'UFFICIO PREVIDENZIALE DI COMPETENZA.

IL PROVVEDIMENTO FINALE VIENE INVIATO TRAMITE PEC ALL'UFFICIO INPS O AL DIVERSO UFFICIO PREVIDENZIALE COMPETENTE ED AL DIRETTO INTERESSATO AL RECAPITO ELETTRONICO PERSONALE INDICATO NELLA RICHIESTA INVIATA ALL'UFFICIO PREVIDENZIALE O SUCCESSIVAMENTE DALL'UFFICIO.

NON SI INVIANO GLI ATTI A CASELLE DI POSTA CHE NON SIANO INTESTATE ALL'INTERESSATO. QUALORA L'INTERESSATO INTENDA FAR RECAPITARE L'ATTO DI RICONOSCIMENTO CHE LO RIGUARDA A CASELLA DI POSTA ELETTRONICA DI TERZO ESTRANEO OCCORRERÀ RILASCIARE UNA DELEGA A RICEVERE L'ATTO, (AD. ES GENITORE SUPERSTITE, RESPONSABILE CAF O LEGALE DI FIDUCIA) ACCOMPAGNATA DA DOCUMENTO DI IDENTITÀ DELL' INTERESSATO E DEL TERZO.

Se sprovvisti di pec si può indicare un indirizzo di posta pec di terzo soggetto con apposita delega a ricevere le proprie comunicazioni, scritta, firmata dal diretto interessato e accompagnata dalle copie dei documenti di identità del delegato e del delegante.

Ove non si metta a disposizione una casella di posta pec (propria o per delega), la notifica del provvedimento avviene alla posta non pec dell'interessato ed ha valore di consegna al diretto interessato (pregasi di controllare la posta indesiderata ove accidentalmente venga collocato il messaggio in arrivo dalla propria applicazione di posta elettronica).

Raccomandazioni.

Infine, per una ottimale procedura e per un corretto rapporto con l'Ufficio procedente va considerato che l'Ufficio accentra ed esamina domande in un numero elevatissimo, anche per differenti altri fini.

Si prega, pertanto, di:

- non presentarsi di persona senza aver prima chiaramente esposto il motivo dell'appuntamento e accertato se esso sia possibile; l'ufficio lavora i procedimenti a livello centrale per tutte le richieste provenienti da ogni parte del mondo, in quanto il ministero non dispone di articolazioni territoriali ove, per competenza, possa decentrarsi il procedimento;
- non intasare di mail la posta dei funzionari (non abilitate a rispondere alle pec e non abilitate a rilasciare ricevuta di protocollo) e di telefonate il centralino o i numeri degli uffici e della segreteria della Direzione generale (non deputati a rilasciare informazioni);
- l'istanza viene inviata **dalla sola Amministrazione procedente**, (con i recapiti di posta elettronica del diretto interessato); solo in seguito, si avvieranno contatti per le integrazioni documentali, ove necessarie, con il diretto interessato;



- non inviare **ripetutamente** la stessa documentazione;
- **NON INVIARE DA SÉ SOLI LA RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO ALLA PEC DEL MINISTERO O ALLE MAIL DEI FUNZIONARI, QUESTE ULTIME, INOLTRE, NON ABILITATE A RILASCIARE RICEVUTE DI PROTOCOLLO O ALTRA RICEVUTA DI CONSEGNA NÉ AD APRIRE UNA POSIZIONE IN ARCHIVIO ELETTRONICO. SI DEVE INVIARE LA DOCUMENTAZIONE ALL'UFFICIO PREVIDENZIALE DOVE SI È PRESENTATA DOMANDA DI RISCATTO O DI PENSIONE; SARÀ L'UFFICIO PREVIDENZIALE A INOLTARE DOMANDA DI RICONOSCIMENTO; IN ASSENZA DI TALE DOMANDA NON È POSSIBILE PROCEDERE E, PERTANTO, NON SI AVVIERÀ IL PROCEDIMENTO, RESPINGENDOSI L'ISTANZA PERCHÉ IMPROCEDIBILE.**
- eventuali dubbi circa le formalità documentali (uffici che rilasciano le Apostille, soggetti qualificati che producono traduzioni giurate ufficiali ecc.) possono essere sciolti rivolgendosi alle cancellerie consolari italiane nel paese da cui proviene il titolo o presso i caf/patronati italiani ed esteri o presso agenzie di servizi specializzate circa la procedura per l'Apostille o le traduzioni certificate.

Recapiti posta elettronica:

Indirizzi posta elettronica dell'Ufficio competente:

peo: [viene reso noto dal funzionario addetto all'istruttoria all'arrivo dell'istanza completa di recapito mail dell'interessato.](#)

pec: DGinternazionalizzazione@pec.mur.gov.it N.B. riceve e invia posta anche da e a caselle non pec.

Indirizzo postale: Largo Antonio Ruberti 1 -00153 Roma -Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

ESCLUSIONI e AMMISSIONI delle istanze.

1) Titoli già forniti di riconoscimento accademico diretto.

Non si riconoscono titoli esteri già riconosciuti dalle Università ed altre Istituzioni di formazione superiore italiane, posto che il riconoscimento accademico (ex equipollenza) porta ad ottenere la parificazione degli effetti con il titolo italiano analogo; pertanto, l'avvenuto riconoscimento rende il titolo estero valido a tutti gli effetti legali, compresi quelli previdenziali. L'interessato procederà ad allegare alla domanda INPS il provvedimento di riconoscimento in possesso. L'ufficio INPS provvederà pertanto a provvedere come per i titoli italiani, senza presentare istanza al MUR.

2) Titoli ammessi al riconoscimento accademico indiretto.

Non si riconoscono periodi o titoli di studio esteri, ove questi abbiano portato al rilascio del titolo italiano del medesimo ciclo di formazione superiore inglobandoli, in quanto i soggetti richiedenti il riconoscimento siano stati ammessi ad abbreviazione di corso di studio dalle Università o altre Istituzioni di formazione superiore italiane. In quel caso, il titolo italiano ingloba il titolo estero, per cui va preso in considerazione il solo titolo italiano a fini previdenziali. L'ufficio INPS provvederà pertanto a provvedere come per i titoli italiani, senza presentare istanza al MUR.

3) Doppi titoli o titoli congiunti o in cotutela rilasciati all'esito di percorsi internazionali per convenzioni tra università/istituzioni di Paesi diversi.

Nel caso in cui l'istante frequenti o abbia frequentato un percorso di studi internazionale in forza di una convenzione tra l'università estera e quella italiana, che preveda il rilascio di un doppio titolo da parte dell'ateneo straniero e di quello italiano o di titolo congiunto tra i due Atenei o di titolo in cotutela, non è necessario presentare istanza di riconoscimento del solo titolo estero o del titolo congiunto, in quanto vale la documentazione producibile dall'università italiana (titolo italiano/congiunto e convenzione con l'università



estera) ai fini previdenziali. L'ufficio INPS provvederà pertanto a provvedere come per i titoli italiani, senza presentare istanza al MUR.

4) Corsi e titoli esclusi dal riconoscimento.

- a) Non si riconoscono attestati relativi a corsi post lauream di perfezionamento o di aggiornamento o di formazione continua o titoli e corsi privi di crediti (salvo quelli appartenenti ai vecchi ordinamenti che non li prevedevano) e titoli e corsi di studio non appartenenti al sistema nazionale di formazione superiore del Paese estero e cioè corsi o titoli che, seppure erogati da un 'Istituzione di livello universitario riconosciuta o accreditata nel Paese di origine, siano rilasciati in autonomia dalle medesime istituzioni, senza che i titoli siano accreditati dalle autorità nazionali competenti nello Stato di origine, che conferiscano ai medesimi il carattere di titolo ufficiale (ad es. "titolo propio" spagnolo).
- b) Non si riconoscono titoli o corsi esteri ad espressa valenza professionalizzante, di breve durata e/o a carattere intensivo, corsi di specializzazione tecnica di tipo breve, "vocational degree" e corsi di formazione continua "continuous training" (questi ultimi, normalmente accompagnati da un "certificate").
- c) In proposito, si rammenta che INPS procede a conferire i correlati benefici per i seguenti titoli accademici italiani:
 - **diplomi universitari** (corsi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre)
 - **diplomi di laurea** (corsi di durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei)
 - **diplomi di specializzazione**, che si conseguono successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni
 - **dottorati di ricerca** i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge
 - **laurea triennale, laurea specialistica e laurea magistrale**
 - **diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM).**

Pertanto, il titolo estero, del quale è richiesto il riconoscimento, deve rientrare nelle suddette, corrispondenti categorie.

- d) Non si riconoscono titoli emessi da un'istituzione estera ma attraverso una propria sede o una sede di ente/società convenzionati operanti in altro Stato e nello Stato ospite detti titoli non siano riconosciuti e/o comunque la sede dell'Università estera o la sede convenzionata con quest'ultima non sia stata autorizzata ad operare nello Stato ospite.
- e) Non si riconoscono titoli o corsi esteri che siano frequentati interamente in sede italiana senza che quest'ultima sia stata autorizzata ad operare come sede italiana di Università estera da apposito DM MUR ai sensi del Regolamento MIUR n. 214 del 26.4.2004.
- f) Non si riconoscono titoli o corsi esteri interamente frequentati in una filiazione italiana di Università estera.
- g) Non si riconosce il Magistero in Scienze Religiose, preso in una Università pontificia in Italia o in altro Stato, se della durata di soli tre anni in quanto ha carattere meramente professionale e non è considerabile titolo accademico pur consentendo l'insegnamento della religione in loco. E' invece riconoscibile il Magistero in Scienze Religiose della durata di quattro o cinque annualità.

5) Riconoscimenti pregressi di titoli esteri abilitanti ad una professione regolamentata/non regolamentata.

Ai fini previdenziali, (riscatto) occorre il riconoscimento MUR. È necessario, però, allegare i provvedimenti di riconoscimento all'esercizio della professione ottenuti, in modo da non dover richiedere l'adempimento circa le formalità dell'atto estero, in quanto soddisfatte e già verificati gli atti al momento del pregresso riconoscimento.

Si dovrà, pertanto, allegare:



Ministero dell'Università e della Ricerca

-decreto dell'autorità ministeriale competente di riconoscimento all'esercizio della professione in copia semplice;

- (per titoli UE) titolo e transcript esami e/o diploma supplement se presente in copia semplice;

- (per titoli extraUE) titolo e transcript e/o diploma supplement se presente, legalizzati o con Apostille dell'Aja e dichiarazione di valore in loco delle rappresentanze diplomatiche italiane in copia semplice.

I suddetti documenti sono inviati all'INPS o istituto previdenziale cui si è rivolta la domanda di riscatto che li trasmetterà all'ufficio ministeriale.

**** Si raccomanda di visionare con frequenza il sito PER SCARICARE il pdf istruzioni 3, posto che questo può essere sostituito per i necessari aggiornamenti. SOLO IL SITO WEB del MINISTERO FA FEDE. NON E'CONSENTITO CERCARE E SEGUIRE ISTRUZIONI ANCORA PRESENTI NEI MOTORI DI RICERCA MA RIFERITE A VECCHIE PAGINE MINISTERIALI NON PIU' LEGGIBILI.**